



**Sindacato Autonomo Territoriale Operatori Scuola**  
**“S.A.T.O.S.”**

aderente alla Federazione GILDA-UNAMS

C.F. 96099210229

e alla Conf.ne U.S.A.E. (Unione Sindacati Autonomi Europei)  
38121 –TRENTO, Marino Stenico, 26 Cell. 345-4291702

SEGRETERIA PROVINCIALE DI TRENTO

e-mail: [segreteria@satos-tn.it](mailto:segreteria@satos-tn.it)

**Prima Commissione permanente**  
**Consiglio della Provincia Autonoma di Trento**

Trento, 15/11/2021

Oggetto: osservazioni e richieste relative al disegno di legge provinciale di stabilità 2022

Le presenti osservazioni e richieste sono rivolte ai consiglieri tutti ai quali chiedo di prestare un'attenzione come viene rivolta ad altre categorie.

**A)** Nel disegno risultano essere presenti le risorse per il rinnovo contrattuale 2022-2024, mentre il contratto vigente è quello 2015-2018. Risulta evidente che un rinnovo triennale 2018-2021 risulta ad essere abortito. Noi siamo a chiedere che questo rinnovo avvenga, come previsto in legge.

Perché: lo Stato per i suoi dipendenti prevede una garanzia automatica per le progressioni economiche (scatti) che anche nel decennio 2007 - 2017 ha portato l'importo salariale, rinnovi contrattuali compresi, ad un aumento del 12%, mentre i dipendenti PAT hanno ottenuto solo un 4,1%. Inoltre lo Stato riconosce con una ricostruzione economica della carriera gli anni del precariato. Nella scuola abbiamo dipendenti anche con 12 anni di precariato che hanno lo stipendio sempre al 1° gradone lo stesso in cui si trovano collocati al momento dell'assunzione a tempo indeterminato.

Se non ci sarà un ulteriore rinnovo contrattuale con le relative progressioni economiche, questo porterà oltre ad una perdita del potere di acquisto relativo agli anni precedenti ad un livello stipendiale sempre basso senza poter raggiungere il gradone più alto per tutti, quindi si continuerà a pagare lo scotto sia durante la vita lavorativa che pensionistica.

**B)** Art. 9

*Modificazioni della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997)*

“2 bis. E' consentita la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo determinato con soggetti

in costanza di rapporto di lavoro, con datori di lavoro pubblici o privati, purché beneficiari di un'aspettativa non retribuita per tutto il periodo di contratto.

Riconoscendo un parere positivo per il presente articolo che va a modificare la legge in oggetto si Chiede che questa modifica possa valere per tutto il personale provinciale in modalità duale, in entrata e in uscita. Si fa presente che nella scuola statale questa possibilità è presente da diversi anni.

**C) Art. 11**

*Modificazioni dell'articolo 5 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (legge A) provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977) in materia di calendario scolastico*

*La legge n. 13- all'art. 3 prevede:*

*“Obiettivi e finalità*

La scuola dell'infanzia si propone come finalità il pieno sviluppo della personalità del bambino e la sua socializzazione attraverso la sua educazione integrale e opera nel rispetto del primario dovere diritto dei genitori di istruire ed educare i figli.

La scuola dell'infanzia, offrendo una effettiva eguaglianza di opportunità educative, tende a superare i condizionamenti sociali, culturali ed ambientali per assicurare ad ognuno una concreta realizzazione del diritto allo studio.

La scuola dell'infanzia promuove in particolare l'acquisizione di un comune livello culturale di base che superi concretamente ogni tipo di discriminazione anche come armonica preparazione alla frequenza della scuola dell'obbligo.

La scuola dell'infanzia persegue le finalità previste dai commi precedenti con la partecipazione delle comunità locali e in stretta collaborazione con la famiglia. “

Se la previsione si pone in continuità con le previsioni introdotte con la legge provinciale n. 7 del 2021 (articolo 29) per l'anno scolastico 2020/2021 e rappresenta uno strumento di promozione e tutela della conciliazione vita lavoro di entrambi i genitori e, al contempo, uno strumento di maggiore tutela e sviluppo della crescita armoniosa dei bambini, diretti utenti e fruitori del servizio pubblico.

Gli utenti sono i bambini che frequentano una scuola per tutto il periodo in cui sono interessati.

*Se ora si allunga con l'undicesimo mese l'attività didattica, scuola (strumento di promozione e tutela della conciliazione vita lavoro di entrambi i genitori) non può essere come nel restante anno scolastico, cosa vuol dire che tutti gli 11 mesi saranno uniformati e come?*

Riconoscendo la necessità di trovare una soluzione alla vita lavorativa dei genitori si chiede di non prolungare con un mese di scuola l'anno scolastico, ma cercare soluzioni CONCILIATIVE.

**D)**

Da molti anni si attende la legge sulla scuola che doveva andare a rivedere l'articolo sotto riportato. Questo comma inserito in occasione di un analogo provvedimento per i docenti della scuola a carattere statale che non ha trovato mai applicazione.

Si CHIEDE la

*"soppressione del comma 4ter art.95 della Legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5"*

Il comma recita:

“4 ter. Il personale del comma 4 bis assunto o riammesso in servizio o trasferito con mobilità territoriale e professionale garantisce la permanenza nella sede assegnata per almeno tre anni scolastici, fatti salvi i casi di soprannumerarietà, di trasferimento d'ufficio e quelli disciplinati dalla contrattazione collettiva decentrata presso il dipartimento provinciale competente in materia di istruzione.”

(Accertato che l'applicazione crea solo problematiche per tutto il personale ATA e AE della scuola)

IL SEGRETARIO PROVINCIALE  
Ennio Montefusco

